



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 606

ALLESTIMENTI DEGLI APPOSTAMENTI DI CACCIA: COME LA GIUNTA REGIONALE INTENDE FAR RISPETTARE IL DETTATO COSTITUZIONALE, DATE LE IMPORTANTI CRITICITÀ RILEVATE NELLA NORMATIVA REGIONALE VENETA (LR 25/2024 E LR 50/1993) DALLE ISTITUZIONI NAZIONALI COMPETENTI?

presentata il 4 dicembre 2024 dai Consiglieri Zanoni e Masolo

Premesso che:

- il Ministero della Cultura, con nota del proprio Ufficio Legislativo n. 0025328-P DAR-0016456-A del 17/10/2024, indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali, Ufficio II, ha espresso le seguenti “osservazioni” sulla legge n. 25 del 2/10/2024 “Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”:

1) In merito al comma secondo dell’art.20 quinquies che disciplina le sanzioni in violazione delle prescrizioni sugli allestimenti degli appostamenti di caccia, il Ministero osserva che la norma, prescrivendo *“esclusivamente la sanzione di cui all’art. 35, comma 1 lettera m) (...) sembrerebbe violare gli articoli 117 e 9 della Costituzione; 53 del Decreto legislativo n. 300 del 30/07/1999; 1 del DPCM n. 57 del 15/03/2024; 3, 4 e 5, oltre alla Parte quarta del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (...) escludendo (...) l’applicazione delle misure afflittive previste dalla normativa statale preordinata alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio paesaggistico (...)”*. Pertanto, il Ministero della Cultura propone *“(...) di eliminare la parola “esclusivamente” o di integrare nei termini che seguono: “(...) fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa statale”. (...) in assenza di corretto adeguamento (...) si renderà necessario procedere (...) proponendo impugnativa innanzi alla Corte costituzionale”*;

2) La formulazione del medesimo art. 2 della legge regionale in oggetto, *“(...) stabilendo che, nell’allestimento degli appostamenti di caccia, sono consentite tutte le modifiche del sito purché le stesse non comportino l’alterazione permanente dello stato dei luoghi (...) appare troppo generica e aperta a libera interpretazione dell’utenza. (...)”* e *“(...) sembrerebbe consentire la violazione*

della normativa nazionale in merito alla individuazione delle opere e della attività in grado di comportare l'alterazione permanente dello stato dei luoghi. (...) Si ritiene invece che tutte le attività (...) debbano essere analizzate e valutate in conformità con le previsioni normative vigenti a livello nazionale". Per evitare, dunque, la violazione del dettato costituzionale e della normativa statale, il Ministero della Cultura propone di integrare l'articolo aggiungendovi la formulazione: *"e sempre nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa statale in materia edilizia, ambientale, culturale e paesaggistica"*.

Considerato che:

- nell'ambito delle autorizzazioni paesaggistiche, precedentemente all'approvazione della legge regionale n. 25 del 2/10/2024, anche la Soprintendenza Archeologica di Verona, Rovigo e Vicenza, (con nota 0012136-P, SABAP-VR-U004 del 22/04/2024, indirizzata anche al Dipartimento Pianificazione urbanistica e territoriale della Regione Veneto), si era espressa negativamente sulla legittimità costituzionale dell'art. 20 quater della legge regionale n. 50 del 9/12/1993;
- con detta nota, la Soprintendenza si è così espressa: *"(...) Il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte della Regione risulta avere dei profili di incostituzionalità nella parte in cui non prevede all'interno di tale procedimento il parere vincolante del Ministero della Cultura ai sensi dell'art. 146 d.lgs. 42/04, o non demanda alla disciplina generale in materia di interventi edilizi in violazione dell'art. 9 e dell'art. 117 della Costituzione."*

Evidenziato che sorprendentemente, nonostante quanto sopra, il 25/11/2024 il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha deliberato con una scelta puramente politica di non impugnare la legge regionale veneta n. 25 del 2/10/2024.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri

chiedono al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore regionale alla Caccia

come, in tema di allestimenti degli appostamenti per la caccia, intendano far rispettare il dettato costituzionale, date le importanti criticità, tuttora non sanate, rilevate dalle Istituzioni nazionali competenti, nella sopracitata normativa regionale veneta.